

5 DIC 2014

Reg. ....

foglio 531/5



CORTE DEI CONTI



0032147-17/11/2014--SCCLA-Y31PREV-I

Cons. Riccardo VENTURA

*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" ed, in particolare, l'art. 3;

**VISTO** il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150";

**VISTA** la legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989;

**VISTO** il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare le seguenti disposizioni: l'articolo 19 che stabilisce il divieto di espulsione dei minori stranieri; l'articolo 32 come modificato, da ultimo, dall'art. 3 della L. 2.08.2011, n. 129, il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato Minori Stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; l'articolo 33 che prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comitato per i minori stranieri; l'articolo 42 che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

**VISTO** il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, ed in particolare l'articolo 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati;

**VISTO** il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, recante il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, ed in particolare l'art. 5, il quale prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, che provvede al censimento dei minori medesimi con le modalità ivi indicate;

**VISTO** l'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

**CONSIDERATO** che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi dell'art. 12, comma 20 del sopra citato D.L. n.95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.135/2012, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTA** la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011, relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

**VISTO** il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6.5.2010 (SEC (2010)534);

**VISTA** la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea (2012/2263(INI));

**VISTO** il proprio decreto del 31 gennaio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 14 aprile 2014, foglio 799, con il quale è stato adottato il Piano della Performance 2014-2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2014, emanata in data 30 gennaio 2014, registrata dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2014, foglio 767, la quale prevede l'impegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il concorso di tutti gli attori pubblici e privati interessati, per il consolidamento dei sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

**VISTO** l'art. 23, comma 11, del sopra citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza;

**VISTO** il medesimo comma 11, secondo il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

**VISTA** l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 33 del 28 dicembre 2012, finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria (dichiarato con il D.P.C.M. 12.2.2011 e prorogato fino al 31.12.2012 con il successivo D.P.C.M. 6.10.2011) ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'Interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

**VISTA** la nota congiunta Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'immigrazione delle politiche di integrazione – del 24 aprile 2013 (prot. nn. 3676 e 2503), con la quale, a seguito della chiusura dello stato di emergenza umanitaria disposta con l'ordinanza citata al capoverso precedente, sono state fornite istruzioni relative alle procedure riguardanti i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

**VISTA** la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e, segnatamente, l'art.1, comma 203, che ha incrementato complessivamente di € 40 milioni la dotazione, per l'anno 2014, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui € 30 milioni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, conseguentemente ridotto, ed € 10 milioni a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'art.4, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2 e all'art.12 della L. 12.11.2001, n.183, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

**VISTO** il proprio decreto del 7.8.2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 3.10.2014, foglio 4432, recante le modalità di utilizzazione, per l'anno 2014, delle risorse finanziarie disponibili sul fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, pari ad € 30 milioni, con il quale è stato fissato in € 20,00 *pro die e pro capite* l'ammontare del contributo da erogare ai Comuni, quale misura minima di compartecipazione statale alle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sostenute dagli Enti locali;

**VISTA** l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10.7.2014 tra il Governo, Regioni e gli Enti

41



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, la quale prevede, nelle more dell'attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione e in previsione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), la costituzione di strutture temporanee (individuate ed autorizzate dalle Regioni), coordinata dal Ministero dell'Interno, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali al fine di fronteggiare l'attuale situazione di notevole afflusso dei medesimi sulle coste italiane, da sostenersi attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

**VISTO** il D.M.T. n.58494 del 4.8.2014, con il quale è stata disposta, in applicazione dell'art.28 della L.31.12.2009, n.196, l'assegnazione, per l'anno finanziario 2014, di € 60 milioni, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 3784 "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**TENUTO CONTO** che nei primi nove mesi del 2014 si è intensificato il fenomeno degli sbarchi dei migranti lungo le coste italiane (in particolare delle Regioni Sicilia, Puglia e Calabria) che ha riguardato un numero rilevante di minori stranieri non accompagnati, pari a 5858 unità, a fronte dei 2263 sbarcati nel medesimo periodo nell'anno precedente, con un incremento del 258%;

**CONSIDERATO**, pertanto, che per effetto del fenomeno sopra evidenziato, la presenza complessiva dei minori stranieri non accompagnati segnalati sul territorio dello stato italiano nel medesimo arco temporale è quantificata in 9.001 unità, a fronte delle 6.228 unità registrate nel medesimo periodo dell'anno precedente, con un incremento del 31%;

**CONSIDERATO** inoltre che tale fenomeno risulta quantitativamente più ampio rispetto ai valori registrati durante lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nel biennio 2011-2012 (nel corso del quale il picco massimo di minori stranieri non accompagnati raggiunse la soglia di 5959 unità) ed al contempo qualitativamente diverso, in quanto l'attuale composizione del flusso di arrivi evidenzia la provenienza dei minori da paesi dell'Africa sub sahariana o del Corno d'Africa, che manifestano una maggiore tendenza alla stabilizzazione nel territorio italiano, rispetto ai minori provenienti dal Nord Africa, in massima parte tunisini, durante il richiamato periodo emergenziale, per i quali l'Italia costituiva un territorio di transito temporaneo verso altri Paesi dell'UE;

**RITENUTO** equo adeguare la misura del contributo da erogare ai Comuni coinvolti nei processi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, fissata dal sopra menzionato D.M. del 7.8.2014, in ragione del maggiore onere finanziario gravante sugli Enti locali, in conseguenza della notevole intensificazione della pressione migratoria;

**RILEVATA** al contempo l'opportunità di diversificare l'ammontare del predetto contributo, in considerazione della diversa tipologia dei servizi offerti, rispettivamente, nelle strutture per l'accoglienza temporanea e nelle strutture autorizzate all'accoglienza dei minori;

**ACCERTATO** che il costo medio *pro die e pro capite* dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'emergenza Nord Africa per il biennio 2011-2012 è stato pari ad € 73,26, a fronte di un massimale fissato in € 80,00 dall'art.5 dell'O.P.C.M. n. 3933/2011;

**RITENUTO** congruo fissare, all'esito delle consultazioni con le altre PP.AA. coinvolte nei processi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sulla base delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2014, in € 45,00 *pro die e pro capite*, il nuovo ammontare del contributo da erogare ai Comuni, quale misura di compartecipazione statale alle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in strutture autorizzate, sostenute dagli Enti locali, nonché da un minimo di € 20,00 *pro die e pro capite* e sino ad € 25,00 *pro die pro capite* l'ammontare del contributo da erogare ai Comuni, quale misura massima per l'accoglienza temporanea dei minori medesimi, al fine di favorire una gestione ordinaria dell'attività di accoglienza;



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**RITENUTO** di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive assegnate per il corrente anno, in forza del D.M.T. del 4.8.2014 sopra menzionato, al fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30.10.2014;

## **DECRETA**

### **Art. 1 – FINALITÀ**

Il presente decreto stabilisce le modalità di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per effetto del D.M.T. n.58494 del 4.8.2014, finalizzate all'attuazione dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10.7.2014 tra il Governo, Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati.

### **Art. 2 – ATTIVITÀ AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO**

Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati.

### **Art. 3 – QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO**

Le risorse finanziarie aggiuntive assegnate per l'anno finanziario 2014, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al capitolo 3784 recante " Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", ammontano a complessivi € **60.000.000,00** (eurosessantamiloni/00).

Le risorse di cui al precedente capoverso saranno ripartite tra gli enti locali che erogheranno, per singolo semestre, almeno 10 giornate di accoglienza nei confronti dei beneficiari indicati nel successivo art.4, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Il contributo spettante a ciascun ente locale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sarà quantificato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, sulla base delle specifiche riportate nella tabella sottostante:

<b>Tipologia di accoglienza</b>	<b>Contributo pro die pro capite</b>	<b>Formula di calcolo del contributo complessivo</b>
Accoglienza in strutture autorizzate	€ 45,00	$X = € 45,00 * A$
Accoglienza in strutture temporanee fino a 150 posti	€ 25,00	$X = € 25,00 * A$
Accoglienza in strutture temporanee oltre 150 posti	€ 20,00	$X = € 20,00 * A$

X: contributo per l'ente locale;

A: giornate di accoglienza erogate.



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **Art. 4 – BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ**

Per l'anno 2014, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili indicate al comma 1 del precedente art. 3, i beneficiari delle attività ammissibili al finanziamento sono:

- a) in caso di accoglienza prestata nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 in strutture autorizzate, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza e l'eventuale presa in carico (anche attraverso l'affido familiare) sia stata segnalata alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535;
- b) in caso di accoglienza prestata nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 in strutture temporanee, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza sia stata segnalata alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, non ricompresi tra i minori di cui al precedente punto a).

Il termine finale di ammissibilità delle spese di accoglienza potrà essere anticipato, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

## **Art. 5 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo sarà erogato in due *tranches*, a cadenza semestrale posticipata, ciascuna delle quali relativa alle giornate di accoglienza erogate dagli enti locali nel semestre di riferimento.

In relazione al primo semestre dell'anno 2014, la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione provvederà ad erogare il contributo spettante agli Enti locali per l'accoglienza, in strutture autorizzate, dei minori stranieri non accompagnati, a congruaggio degli importi già quantificati ed accettati dagli Enti locali destinatari, in attuazione del D.M. 7.8.2014, e fino alla concorrenza della misura *pro die pro capite* fissata per l'accoglienza in strutture autorizzate al comma 3 del precedente art.3.

In relazione al secondo semestre dell'anno 2014, con proprio atto da adottarsi da parte del Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, entro il 31.1.2015, sono individuati, sulla base delle condizioni indicate al precedente art.3, gli enti locali destinatari del contributo e l'ammontare dello stesso spettante a ciascuno degli enti locali, quantificato, in applicazione delle formule matematiche indicate nella tabella al precedente art.3, comma 3, nonché i nominativi dei minori stranieri non accompagnati ai quali il contributo si riferisce, le giornate di accoglienza erogate per ciascun minore e la struttura ospitante.

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto di cui al precedente comma 3, gli enti locali destinatari del contributo dovranno manifestare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la propria volontà di accettare, anche parzialmente, il contributo o di rinunciare allo stesso. Nel caso di accoglienza prestata ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito di strutture autorizzate, il silenzio dell'ente locale equivale ad accettazione integrale del contributo.

Nel caso di accoglienza prestata ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito di strutture temporanee, qualora le spese siano state sostenute o autorizzate dalle Prefetture, la dichiarazione dell'Ente locale di accettazione del contributo dovrà essere inderogabilmente supportata da un'attestazione della Prefettura che ha disposto il collocamento dei minori (o, in subordine, della Prefettura nel cui territorio insiste la struttura di accoglienza temporanea) circa la regolare esecuzione dei servizi di accoglienza prestati, pena la perdita del contributo.

Le eventuali economie di spesa, maturate al termine del secondo semestre 2014, saranno destinate all'incremento della misura minima *pro die pro capite* del contributo statale, ai fini della loro ripartizione proporzionale, tra tutti gli enti locali che hanno erogato nel periodo di riferimento 01.01.2014 - 31.12.2014 giornate di accoglienza in strutture autorizzate nei confronti dei beneficiari indicati al precedente art.4,



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

comma 1, lettera a).

## **Art. 6 – RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Gli enti locali beneficiari del contributo presenteranno all'amministrazione erogante, ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il relativo rendiconto, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

## **Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI**

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di rispettiva competenza.

Roma, 12/11/2014

  
GIULIANO POLETTI

4

gn